



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di **Deliberazione della Commissione Straordinaria** *CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE*

Atto N. 40

Seduta del 29.07.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

In data ventinove del mese di luglio duemilaventuno alle ore 13,30 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., come segue:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	
Dott. Filippo Dispenza	In presenza
Dott.ssa Giovanna Termini	In presenza
Dott. Gaetano D'Erba	In presenza

Partecipa ai lavori il Vice Segretario Generale , Dott. Giorgio La Malfa

La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, ...16.07.2021.....

Il Dirigente

F.to dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria DAGLI ALLEGATI PREVISTI DAL D.LGS 118/2011 E SMI.

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria,16.07.2021.....

Il Dirigente

F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 3.2018 del 13.01.2018 con il quale al dott. Alessandro Basile è stata assegnata la Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio con decorrenza a mezzo notifica del 13.01.2018;

CHE con Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 è stata nominata la commissione Straordinaria del Comune di Vittoria a seguito del decreto di scioglimento degli organi dell'Ente per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del TUEL;

DATO atto che Il DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il bilancio di previsione 2020-2022 sono stati approvati in data 19.12.2019 con deliberazione n. 77 della Commissione Straordinaria;

VISTA la deliberazione n. 33 del 2.02.2021 di aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 e dell'avanzo vincolato applicato al bilancio 2021-2023 già approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 92 del 22.12.2020;

PREMESSO CHE: con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,

degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata tassello fondamentale nella generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire il raccordo dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

- il D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014 a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs 118/2011 recependo esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale e che e’ stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, ed è in vigore dallo stesso giorno, il Dl. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, tra le cui principali novità definisce la proroga al 31 maggio 2021 dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020.

DATO atto che si è proceduto alla verifica del Conto del Tesoriere, del Conto della gestione dell’Economista, nonché degli agenti contabili ai sensi degli artt. 226 e 233 del T.U.E.L.;

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 70 del 18.03.2021 “Approvazione inventario beni mobili e immobili al 31.12.2020 ai sensi del D.Lgs 118.2011 e dell’art. 230 del TUEL”;

VISTO il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020 (Allegato A) redatto conformemente al modello Allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

ACCERTATO che la situazione finanziaria del Comune di Vittoria si chiude nell’esercizio 2020 con un “Risultato di Amministrazione” al 31.12.2020 di Euro 54.529.151,04 come si evince dal seguente prospetto estratto dal software di finanziaria dell’Ente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				9.844.397,23
RISCOSSIONI	(+)	5.595.869,24	54.216.965,37	59.812.834,61
PAGAMENTI	(-)	12.905.866,90	40.952.100,52	53.857.967,42
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			15.799.264,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			7.756,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			15.791.508,42
RESIDUI ATTIVI	(+)	53.088.325,25	18.488.199,19	71.576.524,44
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.348.576,49	20.208.216,81	26.556.793,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			1.442.293,43
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			4.848.795,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			54.520.151,04
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾				37.826.244,12
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				47.815.297,82
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.880.056,36
Altri accantonamenti				0,00
			Totale parte accantonata (B)	87.521.598,30
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.410.703,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				75.175,52
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	1.485.878,52
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-34.487.325,78
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2020.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

CHE l'art. 188, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che: 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso;

Visto il DM del 7 settembre 2020 e le statuizioni in merito alle coperture del disavanzo di amministrazione e dato atto che per l'anno 2020 il comune di Vittoria non ha peggiorato rispetto al 2019 il disavanzo di amministrazione della lettera E del prospetto sopra riportato (Euro - 34.487.325,78) che risulta migliorato in misura superiore alle quote di disavanzo iscritte nel bilancio 2020 ;

Che il piano di rientro conferma i valori approvati nel Rendiconto 2019 giuste deliberazioni nn. 45 e 46/2020, verificati ed aggiornati ai sensi del DM del 7.09.2020 con deliberazione n. 88/2020 della Commissione Straordinaria;

DATO ATTO delle statuizioni della sentenza n. 4/2020 della Corte Costituzionale nonché della la recente Ordinanza n. 72 del 18 febbraio 2019 della Corte dei Conti - Sezioni riunite - Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 - Utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione - Norma di interpretazione autentica sull'esercizio della facoltà di utilizzo da parte degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali);

CHE il comune di Vittoria nel rendiconto della gestione per l'anno 2017 ha rettificato la contabilizzazione della determinazione del FCDE Fondo Crediti di dubbia Esigibilità e la copertura – confluenza del Fondo anticipazioni di liquidità FAL del DL 35/2013 e smi, (si vedano le risultanze del Rendiconto 2017 approvato nell'anno 2018 con deliberazione n. 102/2018 del C.C) e si richiamano le note prot. n. 276 PFB 2018, n.n. 161 e 162 PFB 2018, le note integrative del Dirigente ai Rendiconti 2017 e 2018 prot. n.n. 254 PFB 2018, n. 191PFB 2019. Le rettifiche effettuate sono state comunicate alla Corte dei Conti della Regione Sicilia a seguito dell'ordinanza di controllo - Riscontro a Corte dei Conti Ord. 43/2019/CONTR, con nota prot.n. 131 PFB del 25.2.2019 prot. Gen. 00007212;

Dato atto che la [Sentenza n. 80/2021](#) della Corte Costituzionale , interviene nuovamente sulla disciplina dell'anticipazione di liquidità, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, commi 2 e 3, del DL 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Che l'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, introdotto a seguito della sentenza n. 4/2020, dispone: “1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio”. La norma consente agli enti locali di sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione del finanziamento della quota capitale oggetto di restituzione annuale, mediante la contropartita da stanziare in entrata sub specie di “utilizzo del risultato di amministrazione” (espressione che designa, in sostanza, un mero accantonamento contabile utile a preservare il pareggio finanziario di competenza), operando

simmetricamente alle registrazioni contabili che consentono di neutralizzare gli effetti dell'accertamento dell'anticipazione nell'esercizio della sua concessione. Secondo i giudici costituzionali il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l'effetto di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrize sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità. Tale meccanismo, in quanto incidente in modo irregolare sul risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza per la quantificazione del deficit e del livello di indebitamento, nonché per la definizione dell'equilibrio di bilancio, comporta la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. Il meccanismo prefigurato dal comma 2 dell'art. 39-ter integra una violazione del principio di responsabilità democratica, in quanto, in luogo di un ripianamento rispettoso dei tempi del mandato elettorale, ne introduce uno che consente di differire l'accertamento dei risultati, ivi compresa l'indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione dello stesso. Inoltre, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell'anticipazione di liquidità, tale differimento comporta il trasferimento dell'onere del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, senza che a queste ultime venga trasmesso alcun beneficio connesso all'utilizzazione di beni durevoli di investimento. Le disposizioni del comma 3 dell'art. 39-ter, prevedendo invece che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l'anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già iscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell'anticipazione.

Vista la nota ricognitoria dell'IFEL del 3 maggio 2021 e sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 nel sistema dei comuni italiani;

Visto l'art. 52 del D.L. 73/2021 in merito al rinvio al 31.7.2021 dei termini dell'approvazione del Rendiconto della Gestione 2020;

VISTO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014, che al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, stabilisce che gli Enti provvedono annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

VISTO l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 " Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", il quale al punto 9.1 recita:

" Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, in vista dell'approvazione del rendiconto". Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;

CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale è stato approvato l'atto di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio finanziario 2020, con deliberazioni n. 71 del 18.03.2021 e n. 120 del 29.04. 2021;

VISTA la tabella allegata dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013 e dato atto del nuovo decreto del Ministro dell'interno emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2018, recante: *«Individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019 - 2021»* che fissa i nuovi parametri per comuni, province, città metropolitane e comunità montane; In merito alla situazione di deficit strutturale ex art. 242 del TUEL, si evidenzia che tale situazione è evidentemente determinata dai due indicatori determinati dall'andamento delle riscossioni e accertamenti dell'anno 2020, a causa dell'emergenza COVID 19, la cui perdita di gettito dovrà essere certificata nei sistemi ministeriali del DM del 3 novembre 2020 da ultima modifica del 7 aprile 2020 e smi, entro il 31.5.2021. Le limitazioni finanziarie e le misure di controllo sulle politiche assunzionali, tariffarie e contrattuali sulle società partecipate (ex art. 3 bis dell'art. 243 del TUEL), troveranno applicazione nell'esercizio finanziario 2022, con l'approvazione del Rendiconto 2020. ... *"Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento....."*

DATO ATTO delle note informative distinte redatte in ottemperanza all'art.6 c.4 D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 inerenti la verifica del rapporto crediti/debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate/speciali, asseverate dagli organi di revisione;

VISTA la Relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2020 e dato atto che i contenuti rispettano i dettami dell'art. 231 del TUEL;

CHE muovendo dai dati e dalle informazioni quali-quantitative del rendiconto della gestione 2020, il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di situazioni debitorie pregresse, al deficit di cassa, alla gestione della messa in liquidazione delle aziende speciali dell'Ente, al rilevante contenzioso rilevato, e riconducibili ad esercizi precedenti, implica la possibilità per l'amministrazione e gli organi competenti di ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, di ricorrere a valutazioni amministrative e contabili di riequilibrio pluriennale come disciplinato dalla recente normativa, a salvaguardia straordinaria degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL.

CHE l'ente nell'anno 2020, ha attenzionato l'attivazione e l'implementazione di misure straordinarie di rilevazione e vigilanza amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 147 bis, 147 quater, 147 bis e quinquies e 153 del TUEL; al fine di poter predisporre i documenti di consuntivo 2020 sono state condotte dal Servizio Finanziario nelle ultime due annualità in modo costante attività di vigilanza finanziaria e contabile; con note/relazioni di programmazione, vigilanza, controllo e monitoraggio degli equilibri di bilancio, della situazione di tesoreria, di cassa e di competenza, secondo i dettami degli artt. 147 quinquies e 153 del TUEL, note prot. nn. 7, 76, 108, 225, 302, 325, 327, 397, 509, 510, 584, 614, 743/PFB 2019 PFB, 705/T, 2019, 62/T e 660/T 2020, 867/T2020, 215/SSE/2020 e prot. nn. , 37, 147, 167, 206, 235, 247, 250, 263, 269, 286, 356, 335SSE/2020, 364, 383, 415, 421, 450, 455, 459, 520, 532, 563, 570, 586,PFB/2020, 80-153-250, 268 PFB 2021 della Direzione Politiche finanziarie ed Economiche e Tributi-Servizi Fiscalità Locale è stato presentato, a più riprese, il quadro di verifica e degli interventi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente anche alla luce delle azioni amministrative di lotta all'evasione, elusione tributaria e morosità.

La Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche per tutto l'esercizio 2020 in sede di salvaguardia degli equilibri, assestamento di bilancio e di variazioni ha già relazionato nelle note richiamate i rischi finanziari dell'Ente – si vedano ad esempio le note prot. n. 364, 450, 520, 759/PFB2020, allegate agli atti delle variazioni di assestamento, salvaguardia e variazione ordinaria. Nell'esercizio finanziario 2020, anche a seguito della rilevazione di minori entrate tributarie e patrimoniali in emergenza Covid 19, da certificare entro il 31.5.2021, sono stati monitorati e verificati costantemente gli andamenti delle riscossioni (a competenza e residui) e dei debiti fuori bilancio e passività pregresse.

VISTE le risultanze del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale come risulta dalle attività di imputazione dei dati, scritture contabili di assestamento, rivalutazioni, in attuazione delle procedure di intervento sulla contabilità economico patrimoniale previste dal software di finanziaria in ossequio ai dettami del D.Lgs 118/2011 e della legge di bilancio 2019 (Legge 145.2018), nonché del D.M del 1 agosto 2019, undicesimo correttivo ai principi contabili del D.Lgs 118/2011 e del D.M del 7 settembre 2020;

DATO ATTO del rispetto degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 162, comma 6 del D.lgs. 267/00, nonché del rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826, art. 1, legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019);

VISTA la relazione parere dell'Organo di Revisione dell'Ente giusta relazione/verbale favorevole, allegato al presente atto;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Vittoria;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la legge n. 178/2020, legge di Bilancio 2021;

VISTO il DL n. 56/2021 – proroghe;

VISTO IL D.L 73/2021

A VOTI unanimi espressi nella forma di legge;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, commi 5, 6 e 7 e 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020, (allegato A) al presente atto, redatto conformemente al modello Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 relativo al Rendiconto della Gestione 2020 unitamente alle variazioni e all'aggiornamento dei valori contabili del riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e del Fondo Pluriennale vincolato (FPV) 2020 e comprendente:

- a) il Conto del bilancio, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) il Conto Economico, di cui all'art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, già contenuto all'interno del documento di rendiconto 2020;
 - c) lo Stato Patrimoniale, di cui all'art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, già contenuto all'interno del documento di rendiconto 2020,
2. di dare atto che il risultato di amministrazione del 2020 di € 54.529.151,04, è distinto nei fondi di cui all'art. 187, 1° comma del T.U.E.L., e comma 2° come indicato nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria riportato nella parte narrativa del presente provvedimento che si intende richiamato e trascritto integralmente;
 3. di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati i documenti secondo quanto prescritto dall'art. 227, del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs 118/2011;
 4. di approvare la Relazione sulla Gestione anno 2020 (Allegato B), prevista all'art. 231 del TUEL;
 5. di dare atto inoltre che al rendiconto della gestione 2020 (allegato A) sono allegati: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, di cui all'art. 227 comma 5 del TUEL; b) le note informative sulla verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2020 con le società partecipate ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs 118/2011, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2020 come previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e secondo lo schema previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 gennaio 2012 (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012) e che lo stesso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Vittoria e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2020; le attestazioni di cui all'art. 41 del D.L. n. 66, il prospetto di elaborazione dell'FCDE, i nuovi parametri di deficit strutturale ai sensi dell'art. 242 del TUEL ed il piano degli indicatori;
 6. di approvare l'aggiornamento del programma di ripiano dei disavanzi di amministrazione e la conferma del rispetto del piano di rientro del disavanzo riconosciuto con deliberazioni n. 45 e n. 46/2020 e aggiornato con relazione semestrale approvata con deliberazione n. 88/2020 ai sensi dei contenuti del DM del 7 settembre 2020 e contenuto nella sezione illustrativa della relazione sulla gestione 2020;
 7. di dare atto della verifica di congruità dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, che risulta migliorato in misura superiore alle quote di disavanzo al 31.12.2019 applicate al bilancio di previsione 2020-22, esercizio 2020;
 8. di riservarsi di modificare le risultanze finanziarie e contabile in ordine alle statuizioni della legge di conversione del D.L 73/2021 o di ulteriori interventi normativi;
 9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE

Dott. Alessandro BASILE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. /__ (__/)

astenuti n. /__ (/__)

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3__ (tre__)

assenti n. /__ (/__)

votanti n. 3__ (tre__)

voti favorevoli n. 3__ (tre__)

voti contrari n. /__ (/__)

astenuti n. /__ (__/)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL V. SEGRETARIO GENERALE DECR. 27/21

Dott. Filippo Dispensa

Dott. Giorgio La Malfa

Dott.ssa Giovanna Termini.....

Dott. Gaetano D'Erba.....

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 06.08.2021

al 20.08.2021

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 06.08.2021

al 20.08.2021

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL V. SEGRETARIO GENERALE DECR. 27/21

Dott. Giorgio La Malfa